



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 38 DEL 27-03-2020

Oggetto: RETTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI . LIQUIDAZIONE
 DITTA ENERGIE OFFIDA SRL ANNO 2019

L'anno duemilaventi addi ventisette del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la legge quadro n.281 del 14/08/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizione violenta, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente
- che la stessa, all'art. 4 statuisce “(...) I Comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6 (...)”;
- che la stessa prevede per i Comuni, singoli o associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali è demandata la funzione di canile sanitario, per il controllo medico veterinario dei cani randagi e vaganti catturati;

EVIDENZIATO che la L.R. 20 gennaio 1997 n. 10 "norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo dispone all'art. 2 quanto segue:

“1. I comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

- a) *al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;*
- b) *al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;*
- c) *al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;*
- c bis)....(omissis)*
- d) *all'applicazione delle sanzioni amministrative ... (omissis)*

2. I comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili e costituiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4”

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 della L. R. 20 gennaio 1997 n. 10:

“1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:

- a) *il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;*
- b) *le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;*

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati”.

EVIDENZIATO che con deliberazione n. 6124 del 25/11/1991 la Regione Marche ha disposto di elargire un contributo da destinare, tra le altre, alla ASL di Ascoli Piceno per il finanziamento di progetti di costruzione o di ristrutturazione di canili multizonale;

CHE con decreto n. 49 del 27/06/1995 la Regione Marche, in approvazione del progetto riguardante la costruzione di un canile multizonale in località Valtésino di Offida, assegnava a

favore della ASL 13 di Ascoli Piceno la somma di €.232.405,60 (lire 450.000.000) per la costruzione dell'opera a valenza multizonale, poi realizzata;

CHE con provvedimento del Direttore generale della ASL 13 di Ascoli Piceno n. 493 del 28/04/1999, *“Preso atto che il Comune di Offida, in considerazione che il canile in questione insiste sul proprio territorio, ha manifestato la disponibilità ad accollarsi la gestione, in proprio o tramite terzi, del canile multizonale ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al predetto art. 2 della L.R. n. 10/97 purché ad esso venga ceduto a titolo di comodato gratuito l'uso dell'impianto”* si concedevano in comodato gratuito al Comune di Offida per la durata di anni 20 rinnovabili automaticamente gli impianti del canile multizonale realizzato in località Valtésino di Offida;

CHE il Comune di Castignano, facente parte della ASL 13 di Ascoli Piceno aveva aderito alle condizioni economiche stabilite con la convenzione stipulata dall'Amministrazione comunale di Offida con la ditta SERMAS di Sergio Luzi & C. sas direttamente per la gestione del rifugio e contestualmente con il Comune di Offida per la gestione del canile sanitario;

DATO ATTO che con decorrenza 01/01/2005 la gestione del canile multizonale è passata dalla società SERMAS di Luzi Sergio & C. sas al Comune di Offida, che ne ha assunto la titolarità, come da nota inviata in data 09/03/2005;

PRESO ATTO che il Comune di Offida, in qualità di capofila, con decorrenza 01/04/2005 ha affidato la gestione del Canile multizonale alla Società ENERGIE OFFIDA srl, sita in Offida, società a capitale interamente pubblico, statuendo, tra l'altro che *“la società (concessionaria) ha il diritto di ricevere i compensi fissati per il mantenimento dei cani che resta a carico dei Comuni ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 10/97”*;

RICHIAMATA la D. G. R. N. 1314 del 15 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha determinato le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane devono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private;

DATO ATTO che la tariffa applicata da Energie Offida per il servizio di prima accoglienza e ricovero dei cani presso il canile sanitario è pari a Euro 2,00 oltre I.V.A. al giorno per ogni cane ricoverato e rientra nei limiti stabiliti nella tabella 1 (allegato A) della D. G. R. n. 1314 del 15 settembre 2012;

VISTA la fattura n. 30/D del 25/02/2020 acquisita al protocollo generale dell'ente il 26/02/2020 al n. 1217 per un importo complessivo di €. 1.378,60 di cui €. 1.130,00 quota imponibile ed €. 246,60 per iva 22%, relativa al mantenimento cani di proprietà dell'ente anno 2019;

DATO ATTO che l'Istruttore dell'ufficio Polizia Municipale ha comunicato di aver debitamente verificato i cani all'anagrafe canina e che gli stessi risultano in vita e di proprietà dell'ente;

PRESO ATTO in particolare dell'attestato di regolarità contributiva emesso con modalità telematica Prot. INAIL_20783892, con scadenza 09/07/2020, in atti;

DATO ATTO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle note fiscali citata;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE alla ditta ENERGIE OFFIDA SRL con sede in Offida, P.IVA 01745750446 la fattura in premessa meglio esplicitata, per l'importo imponibile di €. 1.130,00;

DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €.248,60 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.378,60 (IVA al 22% compresa) al cap.1590 RR.PP. bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di provvedere per quanto di competenza.

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta esecutiva in data 27/03/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

F.to:..... Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2020 al 13-05-2020 con numero 497

Castignano, li 28-04-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino